

Piano Nazionale
SCUOLA digitale



Erasmus+



Istituto Comprensivo Statale "S. Quasimodo"

Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIHM

WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clie81000v@istruzione.it – PEC: clie81000v@pec.istruzione.it



ESAMI CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

(O.M. 64 DEL 14 MARZO 2022)



"La Valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze"
(art. 1 comma 1 D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017)

A.S. 2021/2022

1)NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento dell'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è normato da una vasta e dettagliata legislazione di cui vengono di seguito elencati i principali documenti.

- **D. M. 26 agosto 1981** (Criteri orientativi per gli esami di licenza media).
- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992** (Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
- **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
- **D. M. n. 275 del 8 marzo 1999** (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997).
- **D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004** (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003).
- **NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004** (Iniziative relative alla Dislessia).
- **C. M. n. 46 del 7 maggio 2009** (Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato).
- **D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009** (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).
- **Legge n. 170, 8 ottobre 2010** (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).
- **C. M. n. 20 del 4 marzo 2011** (Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado).
- **D.Lgs. n. 5669 del 12 luglio 2011** (Disposizioni attuative della legge 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).
- **C. M. n. 48 del 31 maggio 2012** (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – Istruzioni a carattere permanente).
- **D.M. n. 254 del 16 novembre 2012** (Indicazioni nazionali curricolo scuola infanzia e primo ciclo di istruzione).
- **DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012** (Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica).
- **C. M. n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013** (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - Indicazioni operative).
- **NOTA MINISTERIALE prot. 2563 del 22 novembre 2013** (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali - A.S. 2013-2014 – Chiarimenti).
- **Legge n. 107 del 13 luglio 2015** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
- **D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017** (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

- **D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017** (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
- **D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017** (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione).
- **D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017** (Finalità della certificazione delle competenze).
 - CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- **D.L. n. 22, 8 aprile 2020** (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato).
- **Decreto Ministro dell'istruzione n. 35 del 22 giugno 2020** (Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92).
- **Art. 1 comma 956 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024, il quale prevede che *"in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41"*).
- **O.M. n. 64 del 14 marzo 2022** (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022).

2) PREMESSA

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge parzialmente in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 con prove scritte ridotte nel numero.

L'esame consiste in due prove scritte, una relativa alle competenze di italiano ed una concernente le competenze logico - matematiche, e in un colloquio durante il quale è accertato il livello di competenze della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze attinenti all'educazione civica. Non si svolgerà pertanto la prova scritta di lingue straniere e le prove Invalsi, pur essendosi svolte, non costituiscono requisito d'accesso all'esame.

Le nuove disposizioni sono dettate dall'ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, che definisce appunto *le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*.

L'OM 64/22 è stata emanata sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), secondo cui il Ministro dell'Istruzione è stato autorizzato ad emanare, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, una o più ordinanze per garantire lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni dell'OM 64/22 si applicano per il solo esame di Stato di I grado anno scolastico 2021/22.

3) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Periodo di svolgimento

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diverse disposizioni connesse con l'andamento della situazione epidemiologica.

Luogo di svolgimento

L'esame si svolge in presenza presso la sede centrale dell'istituzione scolastica di viale Indipendenza n. 130.

Il solo colloquio si potrà svolgere con modalità a distanza, in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, solo nei casi di seguito dettagliati.

➤ Candidati.

- Per i candidati degenti in ospedale o per quelli in istruzione domiciliare si applica quanto disposto dall'art. dall'art. 15 del D.M. 741/2017.
- I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame possono svolgere la sola prova orale con modalità a distanza. In questo caso deve essere presentata apposita istanza, corredata da idonea documentazione a supporto, al presidente della commissione d'esame. **In ogni caso le prove scritte devono essere svolte in presenza** (art. 8 co. 2 O.M. 64/22).

➤ Commissari

- La modalità di svolgimento dell'esame a distanza è consentita ad uno o più commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica (art. 8 co. 4 O. M. 64/2022).
- I lavori della commissione e delle sottocommissioni possono svolgersi in videoconferenza nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. In tal caso nei verbali delle operazioni deve essere riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica (art. 8 co. 1 O. M. 64/2022).

Ammissione

Gli alunni/le alunne frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado sono ammessi/e a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione se

- a) hanno frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 1°, fatte salve le deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, stabilite (delibera n. 25, verbale n. 5) dal Collegio Docenti nella riunione del giorno 11 maggio 2022;
- b) se non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249).

Il Consiglio di Classe, pur in presenza dei predetti requisiti di ammissione, può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato di un/una alunno/a nei casi in cui lo stesso/a non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, così come novellato nella nota 1865/2017 (*Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 – pag. 4, paragrafo "Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione"*), illustrativa del DM 741/2017.

Struttura esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2021/2022 consiste in

- prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'art. 7 del D.M. 741/2017;
- prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del D.M. 741/2017;
- colloquio, come disciplinato dall'art. 10 del D.M. 741/2017.

Il calendario delle prove - stabilito dal Dirigente scolastico in accordo con il Collegio Docenti – viene per tempo comunicato alle famiglie. Per giuste e ben motivate ragioni, il Collegio Docenti e/o la Commissione esaminatrice potranno modificare il calendario delle prove, purché sia garantito il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa (D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998 – Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).

Ai sensi della C.M. 32/2008 le prove scritte devono svolgersi in giorni diversi e la loro durata oraria è definita, in modo coordinato, dalla Commissione esaminatrice di ciascuna scuola.

a) Prova scritta relativa alle competenze di italiano

Durata: 4 ore

Indicazioni

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo e/o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati e all'interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da svolgere.

b) Prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche

Durata: 3 ore

Indicazioni

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La traccia proposta ai candidati viene sorteggiata dalla commissione il giorno stesso della prova. Durante lo svolgimento della prova è consentito l'utilizzo di: tavole numeriche, calcolatrice e strumenti per il disegno geometrico.

c) Prova orale (Colloquio interdisciplinare)

Durata

La durata complessiva del colloquio è di circa 30/35 minuti. Per gli studenti frequentanti il corso ad indirizzo musicale, che svolgono una prova di strumento (della durata massima di 5 minuti), la durata del colloquio è di circa 35/40 minuti.

Indicazioni

La prova orale è un colloquio interdisciplinare che deve consentire la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo studente, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell'intera Sottocommissione.

Il coordinamento degli interventi è affidato al docente coordinatore di classe, che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le discipline.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ciascuna sua fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera Commissione di esame.

Il candidato inizierà la discussione orale con la presentazione di una tematica a sua scelta illustrata da una mappa concettuale, che evidenzia i collegamenti dei vari contenuti disciplinari. Esporrà le motivazioni dei collegamenti che ha effettuato e presenterà la tematica alla Commissione nella forma che gli sarà più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo.

Gli strumenti di presentazione dell'eventuale elaborato possono essere tra i più vari:

- Presentazione in Power Point (o altro applicativo)
- Cartellone esplicativo
- Filmato o brano musicale della durata massima di 5 minuti
- Mappe concettuali, schemi, grafici.
- Book fotografici e/o di disegni.
- Plastico tridimensionale.
- Altra modalità precedentemente concordata con il docente coordinatore.

La tematica può essere un approfondimento rispetto ai programmi disciplinari oppure anche un argomento relativo a competenze/interessi extrascolastici dell'alunno, deve prevedere un contributo personale dello studente e collegare tutte le discipline oggetto di studio, tranne grammatica italiana e matematica.

La tematica scelta, che è frutto delle attività svolte nel triennio e in particolare nel terzo anno, va comunicata per tempo (entro giorno 6 giugno 2022) al docente coordinatore di classe.

Agli studenti si consiglia di trattare una parte di esposizione in entrambe le due lingue comunitarie (Inglese e Francese/Spagnolo) a seconda del proprio livello di competenza e di fare riferimento ad uno o più argomenti inerenti l'educazione civica.

Dall'esposizione della tematica deve possibilmente emergere la competenza del candidato nel collegare elementi appartenenti a discipline diverse, nell'approfondire argomenti non strettamente appartenenti al programma, nel saper rielaborare le conoscenze acquisite orientandole secondo un determinato taglio logico.

Gli insegnanti, armonizzati dal docente coordinatore, possono fare domande specifiche per accertare le conoscenze e le competenze del candidato.

Non è esclusa la possibilità, da parte del candidato, di portare a sostegno dell'orale una raccolta di lavori svolti durante l'anno (ad es. il "book" di arte e/o tecnologia, modelli di scienze, ecc...): tali raccolte vanno però precedentemente concordate con l'insegnante coordinatore di classe.

Al termine della discussione, prima di congedare il candidato, l'insegnante coordinatore di classe comunica l'esito numerico (il voto in decimi) delle prove scritte.

d) Alunni corso indirizzo musicale

Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto della tipologia di strumento. Per tali studenti, inoltre, l'eventuale elaborato può essere una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale.

e) Alunni con Bisogni Educativi Speciali (art. 14 D.M. 741/2017)

Per gli **alunni e le alunne con disabilità**, certificata ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, la sottocommissione predispone, se necessario e sulla base del piano educativo individualizzato, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le eventuali prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 170/2010, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'uso di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per gli **alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES)**, non ricompresi nelle categorie di cui alle leggi 170/2010 e 104/1992, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

f) Candidati privatisti

Secondo quanto previsto dal DM 741/17, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di privatisti coloro che:

- compiano il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame;
- abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- abbiano conseguito la suddetta ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I candidati privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'art. 2 commi 4-5-6 dell'O.M. 64 del 14/03/2022. Svolgono, quindi, due prove scritte (italiano e matematica) e un colloquio orale con le stesse modalità definite per i candidati regolarmente frequentanti.

g) Candidati assenti e prove suppletive

Secondo quanto stabilito dall'art. 9 dell'O.M. 64 del 14/03/2022 la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame per le alunne e gli alunni assenti ad una o più prove per gravi e documentati motivi. La sessione si conclude entro il 30 giugno o, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

4) VALUTAZIONE

I) Voto di ammissione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo riguarda solamente i candidati interni, è espresso dal Consiglio di Classe con un voto in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/a (art. 6, comma 5 Dlgs 62/2017).

Il Collegio Docenti dell'I.C.S. "S. Quasimodo", nella seduta di giorno 11 maggio, ha deliberato (delibera n. 26, verbale n. 5) di procedere all'uso di una media ponderata per il calcolo del voto di ammissione secondo quanto di seguito dettagliato.

Voto di ammissione = media ponderata tra

A - la media aritmetica dei voti finali, approssimata ai centesimi (così come calcolata dal registro elettronico), del primo anno (peso 10%)

B - la media aritmetica dei voti finali, approssimata ai centesimi (così come calcolata dal registro elettronico), del secondo anno (peso 20%)

C - la media aritmetica dei voti finali, approssimata ai centesimi (così come calcolata dal registro elettronico), del terzo anno (peso 70%)

Procedura di calcolo voto ammissione

Voto ammissione = (Media A x 10 + media B x 20 + media C x 70) : 100 =

Dalle medie aritmetiche A, B e C sono esclusi automaticamente il giudizio di comportamento e quello di religione, che non vengono considerati nel calcolo eseguito dal registro elettronico.

Arrotondamenti

MEDIA FINALE PONDERATA	VOTO AMMISSIONE
da 4,50 a 5,49	5
da 5,50 a 6,49	6
da 6,50 a 7,49	7
da 7,50 a 8,49	8
da 8,50 a 9,49	9
da 9,50 a 10,00	10

AI CANDIDATI PRIVATISTI NON È ATTRIBUITO VOTO DI AMMISSIONE

II) Valutazione esame

La valutazione dell'esame deve essere riferita al profilo dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle competenze logico - matematiche, di educazione civica, della lingua italiana e delle lingue straniere.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione valuta il colloquio orale tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Nella valutazione delle prove scritte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 170/2010, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengono particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Il voto della prova d'esame può anche essere un numero decimale. Il voto della prova d'esame non deve essere arrotondato e nel caso sia un numero decimale se ne considerano solo i decimi (senza alcun arrotondamento dei centesimi siano essi inferiori-pari-superiori a 5). Esso deriva dalla media aritmetica del voto della prova scritta di italiano, di matematica e del colloquio.

Calcolo voto prova d'esame:

Voto prove esame: (voto prova scritta di italiano + voto prova scritta di matematica + voto colloquio) : 3 =

III) Valutazione finale

L'art. 13 del Decreto Ministeriale 741 del 3 ottobre 2017, stabilisce i criteri di calcolo del voto finale:

"Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria."

Candidati interni

Il voto finale dell'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo, espresso in decimi, viene calcolato sulla base della media aritmetica di due voti

- voto di ammissione (che rappresenta il curriculum dell'alunno),
- voto della prova d'esame (media aritmetica senza arrotondamenti dei due scritti e del colloquio interdisciplinare).

L'eventuale arrotondamento viene fatto sul voto finale:

- in difetto per frazioni strettamente inferiori a 5 decimi (es.: 9,4 viene arrotondato a 9)
- in eccesso per frazioni superiori o uguali a 5 decimi (es.: 9,5 viene arrotondato a 10)

Calcolo voto finale

Voto finale = (voto ammissione + voto prova d'esame) : 2 =

L'Esame Conclusivo si intende superato se il candidato consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La Commissione delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi.

Candidati privatisti

La valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell'esame, non avendo gli stessi un voto di ammissione. La Commissione delibera il suddetto voto di valutazione finale su proposta della Sottocommissione cui il candidato è assegnato.

Il candidato privatista consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione se consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente stabiliti dal Collegio Docenti.

La Sottocommissione all'unanimità potrà proporre l'attribuzione della lode alla Commissione se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

- valutazione di 10/10 in tutte le discipline oggetto di studio al secondo quadrimestre del terzo anno,
- voto di ammissione, calcolato secondo quanto precedentemente definito, pari a 10/10,
- voti pari a 10/10 in tutte le prove d'esame (prove scritte e colloquio).

La delibera della Commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità.

5) PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni alla bacheca della scuola, nonché, distintamente per ogni classe, esclusivamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà presente la dicitura: "Non diplomato".

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto non deve essere fatta alcuna menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Il presente Documento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11 maggio 2022 (delibera n. 26, verbale n. 5), viene pubblicato sul sito web della scuola e vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.